

Studio Legale  
Avvocato Andrea Sangermano

Task Force COVID-19

**Limitazioni alle attività produttive ed altre misure di contenimento del contagio**

**Documento aggiornato al 3 novembre 2020 alla luce del DPCM 3 novembre 2020 e del c.d.  
“Decreto Ristori”**

Per maggiori informazioni e per conoscere la consulenza personalizzata che possiamo offrire scrivi all'indirizzo [covid19@asangermano.eu](mailto:covid19@asangermano.eu).

**DISCLAIMER**

Le nostre Newsletter hanno il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituiscono un parere legale né possono in alcun modo considerarsi come sostitutive di una consulenza legale specifica.

Studio Legale  
Avvocato Andrea Sangermano

Misura	Indicazioni operative
<p>DPCM 3 novembre 2020</p> <p>efficacia</p> <p>6 novembre - 3 dicembre 2020</p>	<p>Il DPCM 3 novembre 2020 contiene le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, sostituisce il precedente del 24 ottobre 2020 e sarà efficace dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre prossimo.</p> <p>Le novità principali riguardano la differenziazione delle misure di contenimento per livelli di rischio su base "regionale". Con ordinanza del Ministro della salute, verranno individuate le Regioni appartenenti alle classi di rischio di tipo 3 (c.d. "scenario di tipo 3" o Regioni "arancioni") e di tipo 4 (c.d. "scenario di tipo 4" o Regioni "rosse"), per le quali il DPCM detta misure di contenimento differenziate e più di pari passo più rigorose. Per le Regioni gialle continuano ad applicarsi le misure di contenimento a carattere generale.</p> <p>L'istituzione delle Regioni "arancioni" e "rosse" non inciderà sullo svolgimento delle attività produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere i protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali e la raccomandazione sull'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile. Nelle Regioni "arancioni" e "rosse" continueranno ad applicarsi tutte le altre misure del DPCM (es. mobilità internazionale).</p>
<p>Misure di contenimento del contagio nell'esercizio di attività produttive, industriali, commerciali, ricettive e di ristorazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In generale, tutte le attività produttive, industriali e commerciali possono operare nel rispetto dei protocolli anticontagio o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da COVID-19. Ciascun settore ha propri protocolli, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri allegati al DPCM 3 novembre 2020.</li> <li>• Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</li> <li>• È d'uopo segnalare che l'Istituto Superiore di Sanità (documento n. 53/2020) definisce "contatto stretto" <ul style="list-style-type: none"> <li>– una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19;</li> <li>– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid-19 (es. stretta di mano);</li> <li>– una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di Covid-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);</li> <li>– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;</li> <li>– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, ecc) con un caso di Covid-19, senza indossare DPI idonei;</li> <li>– una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso di Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.</li> </ul> </li> <li>• Tuttavia, nel tracciare i contatti stretti l'Autorità Sanitaria adotta la quarantena nei casi di attività lavorativa che si svolge a distanza inferiore a 2 metri per più di 15 minuti e di compresenza in un ambiente chiuso senza DPI, con importanti riflessi negativi sull'operatività dell'azienda; quindi è opportuno valutare misure di mitigazione del rischio stringenti, ancorchè non codificate nei protocolli nazionali, prevenendo possibili provvedimenti di quarantena.</li> </ul>
<p><b>DPI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mascherine da utilizzare negli ambienti di lavoro sono quelle chirurgiche marcate CE o validate dall'ISS oppure quelle conformi al Regolamento UE 425/2016 sui DPI o validate dall'Inail (quali ad esempio le mascherine FFP2 e/o FFP3)</li> </ul>
<p><b>Spostamenti sul territorio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitazione degli spostamenti e trasferte</li> </ul>

Studio Legale  
Avvocato Andrea Sangermano

	<ul style="list-style-type: none"><li>• La disposizione normativa vieta, su tutto il territorio nazionale, di spostamento nell'arco temporale che va dalle ore 22.00 alle ore 5.00, ad eccezione di comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità. Si consiglia di esaminare l'ampia casistica riportata sul sito del governo (<a href="#">FAQ DPCM</a>) In ogni caso è consentito il rientro a casa. In caso di controllo è richiesta la sottoscrizione di autocertificazione secondo il modello personalizzato da questo Studio Legale.</li><li>• Le trasferte per motivi di lavoro sono da considerarsi possibili solo se effettivamente indispensabili al completamento dell'attività lavorativa (ad es. installazione di impianti, manutenzione, ecc).</li></ul>
<b>Formazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il DPCM 3 novembre 2020 specifica che tutta l'attività di formazione deve svolgersi con modalità a distanza. L'unica eccezione riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza che può svolgersi in presenza per questa può svolgersi in presenza, ma nel rispetto degli appositi protocolli di contenimento del contagio (allegato 9 del DPCM 3 novembre 2020).</li><li>• Per la progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'RSPP può tenere presente questi passaggi:<ul style="list-style-type: none"><li>• valutare di riprogrammare la formazione ad un periodo successivo all'emergenza;</li><li>• laddove questo non sia possibile, prevederne lo svolgimento con la modalità della videoconferenza sincrona;</li><li>• in caso di impossibilità (ad esempio, prove pratiche su attrezzature di recente introduzione, non rinviabili per motivi di sicurezza e non svolgibili a distanza), svolgimento in presenza nel rispetto delle regole di sicurezza (allegato 9 del DPCM 3 novembre 2020).</li></ul></li><li>• La formazione in presenza resta quindi residuale e solamente laddove non sia possibile, per il tipo di formazione da erogare (corsi e prove pratiche), lo svolgimento a distanza.</li><li>• Si ricorda che tutta la formazione di base in materia di sicurezza, come, ad esempio, quella per nuovi assunti o per cambio di mansione, deve essere obbligatoriamente effettuata, mentre può essere rinviato l'aggiornamento periodico per mansioni come carrellisti, addetti al primo soccorso, antincendio, ecc.</li></ul>

Studio Legale  
Avvocato Andrea Sangermano

Schema riepilogativo delle disposizioni applicabili alle diverse aree.

<b>AREA GIALLA</b>	<b>AREA ARANCIONE</b>	<b>AREA ROSSA</b> 
<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità.</p>	<p>Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute.</p>	<p>È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.</p>
<p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p>	<p>Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio Comune.</p>	<p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p>
<p>Chiusura di musei e mostre.</p>	<p>Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p>	<p>Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.</p>
<p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p>	<p>Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.</p>	<p>Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.</p>
<p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p>	<p>Chiusura di musei e mostre.</p>	<p>Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.</p>
<p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p>	<p>Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.</p>	<p>Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.</p>
<p>Chiusura di bar e ristoranti alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.</p>	<p>Riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.</p>	<p>Sono chiusi musei e mostre: chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.</p>
<p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>	<p>Sospensione di attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.</p>	<p>Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.</p>